



Ruolo e postulati del bilancio di esercizio

SOMMARIO: 1.1. Bilancio come sintesi contabile e bilancio come «pacchetto» informativo. – 1.2. Le funzioni del bilancio. – 1.3. I principi contabili come regole del bilancio: uno sguardo d'insieme al quadro normativo. – 1.4. I postulati del bilancio di esercizio secondo il Codice Civile (artt. 2423-2423 bis). – 1.5. I postulati del bilancio di esercizio secondo i principi contabili dell'OIC. – 1.6. Una sintesi dei postulati del bilancio di esercizio. – 1.7. I postulati del bilancio secondo i principi contabili dello IASB. – 1.8. I criteri basilari di valutazione: costo e *fair value*. – 1.8.1. L'IFRS 13 *Fair Value Measurement*. – 1.8.2. Finalità del bilancio e criteri di valutazione.

1.1. Bilancio come sintesi contabile e bilancio come «pacchetto» informativo

Il bilancio di esercizio rappresenta da tempo uno dei temi principali della ragioneria, per la centralità che occupa nell'intero sistema delle rilevazioni aziendali. Esso costituisce un modello, ossia una rappresentazione semplificata, della dinamica gestionale dei valori economico-finanziari, verificatasi nell'esercizio trascorso, pur racchiudendo al suo interno valori determinati sulla base di prospettive future.

È necessario precisare fin da subito che il bilancio di esercizio può essere inteso con due accezioni leggermente diverse.

Il primo significato, più ampio e comprensivo del secondo, intende il bilancio di esercizio come il sistema di dati periodicamente elaborati (cioè ogni esercizio amministrativo), raccolti in un unico «package» informativo, volto nel suo complesso a illustrare lo svolgimento della vita aziendale. In questo senso entro il bilancio possono essere sintetizzate grandezze diverse, ottenute con logiche di determinazione sensibilmente differenti, ma il cui scopo comune sia quello di informare sugli esiti della gestione trascorsa.

La seconda accezione, più tradizionale, vede il bilancio come la sintesi di periodo del sistema di contabilità generale, fondata sull'impiego del conto come strumento elementare di rilevazione della evoluzione di singole grandezze relative alla dinamica finanziaria ed economica dell'azienda. Della contabilità generale il bilancio rappresenta una sintesi, finalizzata a rappresentare le risultanze di periodi discreti (i singoli esercizi amministrativi).

Questo legame con la contabilità comporta che il bilancio ne acquisisca le stesse potenzialità e gli stessi limiti come strumento di rilevazione della gestione aziendale. *In primis*, il suo prevalente riferimento a valori monetari costituisce una enorme potenzialità per interpretare l'evoluzione aziendale (possibilità di comparare fatti diversi della gestione come acquisti, finanziamenti, rimanenze di magazzino, ecc.) e di elevarne a sintesi le risultanze, ma ne rappresenta al tempo stesso il limite principale, in quanto molti aspetti della gestione non sono esprimibili in termini monetari, se non con rilevanti incertezze. Per cui la rappresentazione fornita dal bilancio è inevitabilmente parziale. Ciò nonostante, essa permette di comprendere l'evoluzione del profilo reddituale, finanziario e patrimoniale avvenuta nell'esercizio offrendone una sintesi. È tramite il bilancio di esercizio che si è in grado di determinare il reddito di esercizio. Per cui, nel momento in cui si ritiene che il durevole raggiungimento di un risultato economico positivo rappresenta il fine dell'azienda o, quantomeno, la basilare condizione di esistenza della combinazione produttiva¹, si può affermare che grazie al bilancio si può tentare di valutare se l'azienda sia indirizzata verso il raggiungimento delle finalità per le quali è stata costituita (o della sua condizione di durevole esistenza). In questa concezione il bilancio assurge così al ruolo di strumento informativo essenziale per la gestione aziendale.

Laddove si ritenga che il fine dell'azienda consista nel raggiungimento di altre grandezze (es. creazione del valore, Guatri, 1991), si possono ritenere necessari altri e complementari strumenti di rilevazione, anche diversi dai dati derivanti dal complessivo sistema contabile aziendale. Le risultanze di queste più recenti grandezze gestionali possono comunque essere rappresentate nel pacchetto informativo che costituisce il bilancio inteso secondo la prima accezione precedentemente introdotta.

In altre parole, mentre nell'accezione tradizionale il bilancio di esercizio rappresentava un'estensione terminale del sistema contabile, finalizzato a mostrare il reddito della gestione trascorsa, rimanendo così soggetto alla logica contabile adottata nelle rilevazioni compiute durante l'esercizio, nel secondo significato, quello del «pacchetto» informativo, il bilancio rappresenta non solo la sintesi del sistema contabile, ma anche altri dati, ottenuti con logiche di calcolo diverse e certe volte alternative, riguardanti un numero ancora più ampio di aspetti, di profili conoscitivi della gestione aziendale, al fine di favorire un apprezzamento più completo e più esteso della gestione stessa da parte del lettore.

Il passaggio dalla accezione tradizionale a quella più ampia del «pacchetto» informativo, non è stato immediato, ma si è verificato in modo graduale, dipendendo dalla lenta evoluzione delle cosiddette «funzioni» attribuite al bilancio stesso.

¹ Sul concetto di equilibrio economico e sulla sua definizione come scopo o condizione durevole di esistenza dell'azienda, si leggano le fondamentali considerazioni di Giannessi (1971, pp. 28-58); Amaduzzi (1976, pp. 32-64 e 74); Bertini (1990, pp. 44-47); Corticelli (1979, pp. 83-117), Ferraris Franceschi (1985, pp. 115-123); Cavalieri (1995, pp. 58-66).

1.1. Le funzioni del bilancio

Fin dagli albori della ragioneria (Melis, 1950; Ceccherelli, 1961) il bilancio di esercizio ha ricoperto la funzione di mettere in evidenza il reddito, inteso come variazione della ricchezza conferita dai proprietari, causata dallo svolgimento della gestione aziendale (Zappa, 1951, p. 278). Solo se il bilancio evidenzia un risultato economico positivo i proprietari possono prelevare una quota di utili quale remunerazione della disponibilità di capitali precedentemente fornita. Senza la redazione del bilancio, qualsiasi prelievo di capitali operato dai proprietari potrebbe sfociare in una privazione dei mezzi aziendali che erano stati ritenuti necessari per lo svolgimento dell'attività, ledendo quindi il principio dell'integrità del capitale. Questa è una funzione universale del bilancio di esercizio, alla quale si associa anche l'uso di questo documento quale base per stabilire le imposte gravanti sul reddito prodotto dall'azienda.

Ma a tale funzione universale se ne associano altre.

Seguendo l'ordine temporale con il quale sono state sviluppate (Poli, 1971), la prima funzione è quella del «rendiconto», nel senso che il bilancio è stato utilizzato come strumento informativo per permettere ai proprietari dell'azienda (per conto dei quali l'attività si svolge) di valutare l'operato degli amministratori, cioè di coloro che concretamente dirigono l'azienda impegnandosi con l'attività quotidiana di governo.

Anziché valutare singolarmente le molteplici decisioni prese durante l'esercizio, ai proprietari il bilancio serviva per valutare la sintesi dell'operato degli amministratori, e la sintesi concerneva proprio la determinazione della variazione della ricchezza da loro conferita a seguito delle operazioni aziendali (il reddito di esercizio). In relazione al raggiungimento degli obiettivi reddituali, i proprietari potevano decidere il rinnovo del mandato di amministrazione o la sua cessazione, sostituendo gli amministratori esistenti con altri ritenuti più capaci. Insomma, gli amministratori, redigendo il bilancio, *rendono il conto* del loro operato (*reddes rationem*) ai proprietari. Questa funzione del bilancio di esercizio non ha perso smalto nel corso dei secoli. Ancor oggi essa assume un'importanza fondamentale, in tutti quei casi ove i soggetti amministratori della società siano distinti dai proprietari, fenomeno tipico del modello della *public company* di matrice anglosassone, contesto nel quale tale funzione è più nota con il nome di *stewardship function*. Se ci pensiamo, tutte le volte che leggiamo che uno o più amministratori si dimettono a seguito della presentazione all'assemblea dei soci di risultati reddituali inferiori alle attese, ci troviamo di fronte ad esempi di assolvimento da parte del bilancio del suo ruolo di rendiconto dell'amministrazione aziendale. In questa prospettiva gli utenti del bilancio consistono essenzialmente nei proprietari.

Ma il bilancio, proprio in quanto sintesi della gestione per valutare la capacità dell'azienda di creare ricchezza, possiede un contenuto conoscitivo importante anche per gli stessi amministratori e per tutti i soggetti che partecipano alle

decisioni aziendali. Dalla interpretazione del bilancio emergono giudizi sulla situazione finanziaria ed economica in grado di illuminare le scelte future. Anzi, spesso il modello di bilancio è usato non solo per interpretare la dinamica passata ma anche per prospettare possibili evoluzioni future, divenendo quindi un fondamentale strumento di simulazione economico-finanziaria. Da tali brevi cenni appare subito evidente la funzione del bilancio come *strumento di controllo a consuntivo ed a preventivo della gestione aziendale* a vantaggio dei decisori interni (Ceccherelli, 1961; Marchi, 1995). Nel sistema di controllo di gestione, in effetti, il bilancio occupa un posto centrale per la sua capacità di sintetizzare in termini monetari l'andamento della gestione. In chiave analitica saranno poi necessari ulteriori strumenti, dalla contabilità dei costi di produzione a parametri di misura della qualità e della soddisfazione della clientela, ma resta fermo il bisogno della direzione di disporre di indicatori di massima sintesi (reddito, posizione finanziaria netta, ecc.) che solo il bilancio di esercizio può fornire. Questa seconda finalità ha gradualmente accresciuto la sua funzione nel tempo quanto più complessa è divenuta la gestione aziendale e, quindi, tanto più è stata avvertita la necessità di impiegare uno strumento di controllo in grado di rappresentare la gestione nel suo complesso, senza disperdersi fin da subito in una *congerie* di dettagli.

In funzione poi del crescente peso delle aziende nel condizionare la vita dell'intera società, raccogliendo risparmio tra i privati cittadini, creando o distruggendo posti di lavoro, consumando risorse ambientali, la gamma di soggetti interessati alle sorti delle aziende si è ampliata. Non più soltanto soggetti interni (proprietari o decisori interni quali gli amministratori), ma pure soggetti esterni (*in primis* finanziatori non aventi finalità di controllo ma di puro investimento, ma anche clienti e fornitori, dipendenti e associazioni di consumatori) aventi un interesse verso le sorti dell'azienda in quanto dal comportamento di quest'ultima dipende o meno il soddisfacimento dei personali interessi (capacità di garantire rendimenti futuri per gli investitori, capacità di mantenere e tutelare l'occupazione per i dipendenti, di salvaguardare l'ambiente per le associazioni ambientaliste, di garantire prodotti di qualità rispettando le condizioni contrattuali per i clienti, ecc.). Tutti hanno interesse affinché l'azienda continui a vivere e, possibilmente, a prosperare.

Questi soggetti, ormai noti come *stakeholder*, necessitano di informazioni per valutare la capacità dell'azienda di garantire il soddisfacimento dei propri interessi e quale migliore strumento informativo di sintesi potrebbe servire se non il bilancio di esercizio? Questo documento (o meglio, questo pacchetto informativo), come più volte ripetuto, fornisce una visione dello stato di salute aziendale e tutti richiedono in primo luogo la valutazione di sintesi della capacità dell'azienda di mantenersi in equilibrio economico, durevole condizione di esistenza delle aziende. Ovviamente in funzione della tipologia di *stakeholder*, il bilancio tradizionalmente inteso, come prospetti contabili di Stato Patrimoniale e Conto Economico, non soddisfa interamente le esigenze informative. Ad

esempio, le associazioni ecologiste saranno maggiormente interessate a valutare la capacità delle aziende di svolgere la propria attività riducendo l'impatto ambientale delle proprie produzioni e richiederanno pertanto informazioni specifiche in questo senso, che saranno esaudite solo con la compilazione di un apposito prospetto (il bilancio ambientale²). Analogamente, gli investitori che richiedono informazioni sulle condizioni future di concorrenzialità aziendale, necessiteranno di informazioni prevalentemente concernenti la dinamica futura dei vantaggi competitivi (progetti innovativi, attività di ricerca, ecc.)³.

Anche in questo caso i dati contabili non saranno sufficienti a soddisfare tali esigenze e l'azienda dovrà pertanto fornire informazioni *ad hoc*, anche di natura non monetaria. Tali informazioni (politica ambientale, politica di ricerca e sviluppo, creazione di risorse immateriali⁴), potranno però essere inserite nel pacchetto informativo centrato sul bilancio di esercizio (il concetto di bilancio più esteso al quale ci riferivamo nel primo paragrafo), il quale, pertanto, oltre al nucleo di dati contabili relativi alla sintesi della dinamica trascorsa dei valori economici-finanziari, conterrà una serie di informazioni più analitiche oppure concernenti ambiti specifici, di provenienza contabile e non, in grado di soddisfare una parte rilevante dei fabbisogni conoscitivi dei vari *stakeholder*.

Questa funzione informativa del bilancio che giustifica il passaggio dalla tradizionale nozione contabile del bilancio di esercizio a quella di «pacchetto informativo» di sintesi della gestione aziendale oggi rappresenta il profilo più dibattuto del bilancio di esercizio e sarà tanto più rilevante quanto più le aziende saranno meno «affari privati» da discutersi tra un ristretto gruppo di soggetti (*in primis* proprietari e amministratori), spesso legati da vincoli familiari, ma assumeranno una funzione sociale di rilievo, in grado di condizionare molteplici aspetti della vita di intere collettività, agendo come collettori di risparmi, come fonti di occupazione, ecc. Sempre più questa funzione informativa in senso ampio è sintetizzata dal termine «annual report».

In questa terza funzione, gli utenti privilegiati del bilancio saranno allora soggetti esterni, il «pubblico», inteso come qualunque soggetto interessato alle sorti della combinazione produttiva.

² Sul bilancio sociale e sul bilancio ambientale rinviamo a: Miolo Vitali, 1978; Maticena, 1980; Bandettini, 1981; Cavalieri, 1981; Vermiglio, 1984; Bartolemeo-Malaman-Pavan-Sanmarco, 1995; Rusconi, 1996.

³ La funzione informativa del bilancio per l'esterno è stata oggetto di numerose analisi. Si consigliano le seguenti letture: Amaduzzi, 1949; Cattaneo, 1965; Amodeo, 1969; Viganò, 1973; Provasoli, 1974; Dezzani, 1974; Capaldo, 1975; Catturi, 1984; Passaponti, 1990; Avi, 1990; Salvioni, 1992; Maticena, 1993; Ranalli, 1994; Terzani, 1995; Di Toro-Ianniello, 1996; Marasca, 1999.

⁴ Per quanto riguarda l'arricchimento informativo del bilancio in relazione alle attese degli utenti, si leggano: Aicpa, 1992 e 1994; Lev, 1992; Eccles-Mavrinac, 1995; Aimr, 1995; Eccles-Lupone, 1998. In particolare, per le misure volte a rappresentare la gestione degli *intangibles*, si rinvia a: Roos-Roos, 1997; Sveiby, 1998; Edvinsson-Malone, 1997; Ferrando-Garelli, 2000.

Sebbene tutte di rilievo, le diverse funzioni assumono maggiore o minore importanza in base all'esistenza di certi caratteri. Ad esempio, il ruolo del bilancio di esercizio come rendiconto degli amministratori verso i proprietari assume risalto nei casi in cui i due ruoli non siano esercitati da uno unico soggetto o da un gruppo molto coeso, come accade spesso nelle aziende familiari.

Per quanto riguarda la funzione informativa, un carattere diviene determinante per conferire una importanza fondamentale al bilancio: la quotazione sui mercati mobiliari di titoli azionari/obbligazionari emessi dall'azienda. Questa circostanza infatti fa convergere sull'azienda una maggiore attenzione da parte degli investitori (e di intermediari informativi a loro collegati, come gli analisti finanziari e le istituzioni che vigilano sui mercati e tutelano il risparmio), privati e professionali, che richiederanno pertanto una massa rilevante di informazioni sulla dinamica economico-finanziaria, passata e, soprattutto, prevista in futuro.

A parità di altre condizioni, la maggiore disponibilità di informazioni riduce il rischio per gli investitori, favorendo pertanto l'ottenimento per l'azienda di finanziamenti meno costosi. In tempi recenti, anche nel nostro Paese si è assistito ad una sensibile crescita di interesse, anche da parte dei privati risparmiatori, verso i mercati finanziari, le aziende quotate e le informazioni emanate da queste ultime, che ha comportato non solo una definitiva affermazione dei mercati mobiliari, ma anche una particolare attenzione verso la completezza e attendibilità dei dati rilasciati dalle aziende.

Va peraltro riconosciuto che un ruolo importante nella direzione di garantire il crescente rispetto della funzione informativa verso l'esterno è dipeso anche da altri fattori. Anzitutto ha inciso una etica degli affari più sviluppata, che ha portato le aziende a vedere i terzi utenti del bilancio come soggetti non da manipolare secondo le convenienze ma da rispettare e soddisfare nei propri bisogni, se la stessa azienda desidera catturare la loro attenzione (Coda, 1983; 1991). Nello stesso senso, sta influenzando una più diffusa cultura economica presso l'intera collettività, che porta a concepire il bilancio aziendale come una moderna *newsletter* sull'evoluzione del nostro mondo, la cui diffusione non è più limitata ad una ristretta cerchia di professionisti.

Si può anche capire che quanto più il bilancio diviene un essenziale strumento informativo per l'esterno, tanto più aumenteranno le esigenze di chiarezza (come comprensibilità delle informazioni contenute), di rispetto di principi che ne disciplinano la redazione, di controllo della attendibilità dei dati rappresentati. In effetti, a differenza delle prime due funzioni, per le quali gli utenti privilegiati sono soggetti «interni» all'azienda, in quest'ultima prospettiva i vari *stakeholder* non dispongono solitamente di «viste» dall'interno della situazione aziendale. Il bilancio di esercizio, chiamato a soddisfare la parte più cospicua dei propri bisogni informativi, deve allora risultare un supporto informativo affidabile, garantito nella sua correttezza ed imparzialità di vedute, di facile comprensione anche per coloro che non dispongono di approfondite conoscenze pregresse sulla gestione aziendale.

In aggiunta, gli utenti esterni non sono solo interessati a conoscere le risultanze e le prospettive della gestione di una azienda ma anche a compararle con quelle di altre aziende verso le quali potrebbero rivolgere la loro attenzione (si pensi ai finanziatori in cerca della più remunerativa e sicura destinazione per i propri capitali o ai fornitori interessati a comparare i differenti gradi di solvibilità di due o più aziende clienti). Pertanto l'informazione contenuta nel bilancio di esercizio non deve soltanto essere *chiara e comprensibile* in sé ma deve anche essere *comparabile* con quella di altre aziende e dei relativi bilanci.

Contro tali scopi potrebbero però sorgere degli interessi contrapposti da parte delle aziende. Finché il bilancio secondo le prime due concezioni, aveva come principali destinatari soggetti con interessi coincidenti con quelli dell'azienda (proprietari e amministratori), e rimaneva principalmente un atto interno, non vi era nessun problema nell'inserirvi informazioni riservate. Nel momento in cui il bilancio diviene «pubblico» per soddisfare le esigenze dei vari *stakeholder*, il problema inizia a porsi.

Se tutti possono accedere agli stessi dati, questi ultimi possono essere usati anche dai concorrenti che potranno trarre importanti informazioni da impiegare contro l'azienda. Inoltre, l'azienda stessa, nei momenti in cui i risultati conseguiti sono tali da indurre preoccupazioni negli *stakeholder*, potrebbe essere incentivata a nascondere o attenuare il risalto di certi dati o rendere non confrontabili delle informazioni sugli aspetti più negativi della propria gestione, per evitare la comparazione con gli andamenti migliori della concorrenza.

La capacità informativa del bilancio pubblico invece deve essere garantita comunque.

Perché sia tutelata la funzione informativa verso l'esterno del bilancio (ed in parallelo con la crescita della sua importanza) e le caratteristiche ad esso connesse, si è pertanto universalmente sviluppata una *regolamentazione obbligatoria* del bilancio di esercizio, spesso affidata alle leggi nazionali, altre volte a regolamentazioni fornite da qualificate associazioni professionali. Tale regolamentazione è accompagnata anche da un sistema di controlli e di relative sanzioni sull'operato degli amministratori, che ne rafforzi il potere imperativo.

Tramite la crescente regolamentazione giuridica, sempre più dettagliata e pervasiva, è stato anche possibile attenuare il rischio di conflitti tra le funzioni del bilancio.

Per comprendere ciò, si deve partire dal concetto che, nonostante le diverse funzioni del bilancio abbiano avuto origine in modo non contestuale, oggi tutte coesistono assieme (Viganò, 1973). Ai giorni nostri il bilancio assolve un ruolo tanto nel consentire il rendiconto degli amministratori, quanto nel fornire un importante strumento informativo a soggetti interni ed esterni per orientare le proprie decisioni, oltre che a rappresentare da sempre la base per stabilire il diritto dei proprietari a prelevare ricchezza dall'azienda senza ridurre le garanzie per i terzi soggetti creditori.

Ma l'assolvimento di queste funzioni può comportare dei contrasti che mi-

nano la significatività del bilancio stesso e la sua unicità. In particolare, nella letteratura aziendale, fino ad alcuni decenni fa, era normale ipotizzare l'esistenza di un bilancio *interno* e di uno *esterno*, destinato a pubblicazione. Il primo, più attendibile, era riservato ai soggetti interni. Il secondo era finalizzato ad informare soggetti esterni e, pur basato sui dati del primo, risentiva spesso di una serie di modifiche di forma e di sostanza, tali da impedire ai lettori la disponibilità di un uguale contenuto conoscitivo, vuoi per motivi di segretezza, vuoi perché si cercava di adattare il bilancio in modo tale da indurre terzi soggetti ad adottare comportamenti più favorevoli per l'azienda di quanto non sarebbe avvenuto rendendo pubblico il bilancio interno (ad esempio nei periodi favorevoli una artificiosa riduzione dell'utile avrebbe compresso il reddito imponibile e di conserva le imposte gravanti su di esso, oppure, nei periodi sfavorevoli un innalzamento dell'utile o una riduzione della perdita avrebbe mostrato un'immagine migliore verso terzi finanziatori, e così via)⁵.

Sebbene nel nostro Paese attorno agli anni '70 gli studiosi convennero sulla necessaria unità del bilancio (Cattaneo, 1965, p. 53), nella pratica sono ancor oggi diffusi i sospetti che molte aziende continuino a redigere due o più bilanci, in funzione del destinatario degli stessi. Proprio per scongiurare questa inattendibilità del bilancio pubblico determinata dal suo adattamento volto a orientare subdolamente il comportamento dei terzi, è stata rafforzato notevolmente l'impianto giuridico, non solo nel nostro Paese ma sostanzialmente in tutto il mondo.

Oltre all'imperatività della legge, il contrasto tra esigenze di riservatezza interna e soddisfacimento dei bisogni informativi degli *stakeholder* può essere composto pensando a due ulteriori profili.

Anzitutto si deve considerare che il bilancio tenderà a soddisfare una parte, più o meno cospicua, delle esigenze conoscitive di soggetti esterni, ma non le esaudirà integralmente. Rispetto alla gamma di dati potenzialmente utili per gli *n-utenti* esterni, il bilancio conterrà quelli probabilmente più di sintesi e di comune interesse: reddito di esercizio, mezzi propri, capitale investito, ricavi di vendita, ecc. Il bilancio dunque rappresenta un sistema di valori che interseca e copre parzialmente le aree degli *n-fabbisogni* conoscitivi dei soggetti esterni. Starà poi agli stessi utenti contrattare con l'azienda l'acquisizione dei dati non compresi, qualora questi si rivelino essenziali per le proprie decisioni. Ed in questo processo di contrattazione privata di dati gestionali, l'azienda avrà piena libertà nello scegliere se disvelare o meno dati riservati, in funzione della convenienza di volta in volta valutata.

Inoltre, fermo restando l'inserimento in bilancio delle principali grandezze di sintesi, si possono prevedere forme diverse del bilancio, nel senso che a strutture più analitiche di bilancio destinate agli utenti interni e non rese pubbli-

⁵ Il rapporto tra bilancio interno e bilancio pubblico è stato un tema molto dibattuto nella dottrina aziendale italiana. Si consultino al riguardo: Amaduzzi, 1949; Onida, 1951; Rossi, 1965; Cattaneo, 1965; Amodeo, 1966; Poli, 1971; Provasoli, 1974; Ferrero, 1981; Coda, 1983.

che, si possono affiancare strutture più sintetiche, da diffondere pubblicamente per informare gli utenti esterni (Coda, 1973). La maggior sintesi, se da una parte agisce a protezione degli interessi competitivi dell'azienda, dall'altra non impedisce di rappresentare i valori fondamentali della gestione, tra cui ovviamente spicca il reddito dell'esercizio.

Quindi possiamo affermare che il bilancio di esercizio dovrebbe essere, per logica e per norma di legge, *unico*, in grado di soddisfare le esigenze conoscitive dei soggetti interni ed esterni. L'efficace assolvimento della funzione informativa quindi diviene lo scopo stesso del bilancio ed il suo contenuto tenderà a rappresentare quell'area conoscitiva che, in un certo contesto spazio-temporale rappresenta un congruo compromesso tra i personali bisogni conoscitivi degli utenti e la tutela dei dati più «sensibili» delle aziende (Dezzani-Pisoni-Puddu, 1991, p. 13). Questa area muterà ovviamente a seconda delle situazioni. Nel tempo abbiamo precedentemente notato come si sia costantemente ampliata in parallelo con la maggiore incidenza delle aziende nella vita sociale e, in particolare, con il maggiore peso nella raccolta del pubblico risparmio.

Inoltre, gli obblighi normativi costringono anche le aziende con prospettive reddituali inferiori alla media a divulgare informazioni, in modo da garantire una maggiore efficienza allocativa per l'intero mercato dei capitali. Al tempo stesso, un ampliamento degli obblighi informativi riduce i margini per abusare di informazioni riservate che alcuni soggetti operanti entro l'azienda o a stretto contatto con essa potrebbero esercitare in chiave opportunistica (*insider trading*). Quest'ultimo comportamento, sebbene presenti alcuni vantaggi in termini di efficienza allocativa per l'intero mercato finanziario (Bertinetti, 1996), presenta comunque indubbi costi sociali, oltre a presentare un profilo eticamente molto discutibile.

Infine l'informazione *dovuta*, cioè resa obbligatoria dalla legge, assolve anche un'altra importante funzione, quella di rendere *credibili* le informazioni stesse. In effetti, nel momento in cui regolamenti di vario genere rendono obbligatorie certe informazioni, a corredo di tali vincoli sono sempre stabilite delle sanzioni non solo per una loro eventuale omissione, ma anche per la divulgazione di informazioni non veritiere. In questo modo è evidente che gli utenti di tali informazioni sono maggiormente tutelati dai comportamenti opinabili adottabili dalle aziende. Il sistema dei controlli sulle informazioni rilasciate dalle aziende è abbastanza articolato e diverso da Paese a Paese, ma sostanzialmente prevede un controllo continuo affidato sia a professionisti esterni (revisori contabili), sia a soggetti pubblici (società di gestione del mercato, commissioni per il controllo della borsa) ed un controllo eccezionale che interviene solo in casi patologici (controllo da parte dell'autorità giudiziaria). Va da sé che gli utenti sono comunque in grado di esercitare una forma di controllo *ex-post*: ad esempio, i mercati finanziari sanzionano comportamenti scorretti dal punto di vista informativo tramite brusche discese di prezzi o aumenti del costo del capitale (Botosan, 1996; Boeckem, 1998).

Da quanto detto, si potrebbe pertanto dedurre che rendere obbligatorie quan-

te più informazioni possibili rappresenterebbe allora un beneficio per l'intero mercato. Tale conclusione non terrebbe conto di alcuni fondamentali questioni.

Anzitutto la produzione di informazioni presenta per l'azienda numerosi costi, non solo direttamente legati al loro ottenimento, ma soprattutto in termini di costi competitivi (divulgazioni di informazioni riservate a tutto vantaggio dei concorrenti), costi di tipo «politico» (*litigation costs* ossia costi per incremento della «litigiosità» e delle richieste di diversi *stakeholder*) e costi «operativi indiretti», determinati dall'adozione di comportamenti sub-ottimali da parte dell'azienda a seguito degli obblighi informativi posti a loro carico (Di Stefano, 1990).

Inoltre, un incremento degli obblighi informativi può suscitare effetti contrapposti entrambi non desiderati: da un lato, se tale flusso assume maggiore frequenza, potrebbe incrementare la volatilità dei titoli con conseguente innalzamento della rischiosità per gli investitori e relativi aumenti del costo del capitale; dall'altro, un incremento quantitativo potrebbe provocare sovraccarico informativo con conseguente incapacità di distinguere gli aspetti più rilevanti dalla massa di dettagli.

Consegue che l'imposizione di una *mandatory disclosure* deve sempre porsi valutando attentamente il rapporto costi-benefici tra investitori ed azienda emittente e stando attenti a selezionare e rendere obbligatorie solo le informazioni rilevanti per la migliore previsione dei flussi di cassa futuri. L'informazione dovuta deve rappresentare il *minimo comune conoscitivo* a disposizione del pubblico. La gradazione poi della quantità, del tipo e delle frequenze di tali informazioni deve essere valutata non in astratto ma con riferimento a specifiche circostanze aziendali. Influiscono al riguardo la forma giuridica, le dimensioni, l'accesso ai mercati finanziari, il settore di appartenenza, il tipo di prodotti offerti dall'azienda (Di Stefano, 1990).

1.3. I principi contabili come regole del bilancio: uno sguardo d'insieme al quadro normativo

Abbiamo testé accennato ai motivi che hanno causato nel corso del tempo lo sviluppo di una sempre più stringente regolamentazione del bilancio di esercizio. Rinviano ad altri testi per un più dettagliato *excursus* sulla evoluzione nel nostro Paese dei principi contabili⁶, cerchiamo di capire la configurazione normativa che disciplina attualmente nel nostro Paese la redazione del bilancio di esercizio.

Le norme del codice civile

La base normativa è costituita dagli articoli del Codice Civile che disciplinano la redazione del bilancio di esercizio nelle società di capitali (artt. 2423-2435 *bis* c.c.).

⁶ In questo senso si vedano: Poli, 1971; Ceriani, 1984; Passaponti, 1990; Marasca, 1999; Quagli, 1999a.

tributarie, Giannichelli, 2007, II edizione). Alcune problematiche di derivazione fiscale saranno trattate nel capitolo 13 riferito alla contabilizzazione in bilancio delle imposte sul reddito.

Queste brevi note ci sembra siano sufficienti a far capire come il quadro normativo del bilancio di esercizio viva in questi anni un periodo di intensi cambiamenti, tra loro strettamente interdipendenti: regole europee, principi contabili professionali nazionali e internazionali, norme fiscali, disposizioni civilistiche, cercano di adattarsi reciprocamente per tutelare l'interesse comune della capacità informativa del bilancio, sia pur con molti sforzi. Gli obiettivi di fondo sono chiari:

- standardizzazione internazionale (o perlomeno europea) delle regole sempre più spinte;
- marcata separazione normativa tra società quotate e non quotate;
- permanenza del potenziale «inquinamento fiscale».

Coordinare le norme di vario livello per consentire il raggiungimento simultaneo di tali obiettivi, è l'impegno che attende oggi gli operatori della professione contabile.

1.4. I postulati del bilancio di esercizio secondo il Codice Civile (artt. 2423-2423 bis)

Dopo il quadro generale delle norme concernenti il bilancio di esercizio nel nostro Paese, iniziamo ad esaminare i principi basilari (postulati) che disciplinano la redazione di tale documento, partendo dal primo articolo che il Codice Civile dedica al bilancio, l'art. 2423.

La struttura del bilancio (art. 2423, 1° comma)

Il primo comma afferma che «gli amministratori devono redigere il bilancio, formato dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa».

Va subito notato che il diritto/dovere di redigere il bilancio spetta agli amministratori della società, ossia al supremo vertice aziendale, a chiara dimostrazione dell'importanza attribuita dal nostro codice a questo documento.

Per quanto riguarda i prospetti componenti, rinviando a quanto dopo discusso sul contenuto analitico, il Conto Economico sintetizza l'intera dinamica reddituale dell'esercizio trascorso consentendo di calcolare il reddito di esercizio dopo aver fornito distinta evidenza a classi di ricavi e di costi; lo Stato Patrimoniale espone, alla data della chiusura dell'esercizio, le rimanenze economico-finanziarie della gestione derivanti da cicli gestionali non completati e la-

sciate in eredità agli esercizi successivi quali elementi attivi e passivi del patrimonio.

La Nota Integrativa costituisce un documento che, come vedremo successivamente, ha soprattutto la funzione di commentare i dati contenuti nei due prospetti principali, per capirne la composizione analitica, le variazioni subite da un esercizio all'altro, le problematiche valutative.

Siamo quindi in presenza della accezione «contabile» del bilancio di esercizio, in quanto Stato Patrimoniale e Conto Economico rappresentano i due prospetti che derivano dalla contabilità generale. È il caso di rilevare che il nostro legislatore non ha inteso elevare il rendiconto finanziario quale prospetto fondamentale del bilancio di esercizio; anzi, come vedremo successivamente, nell'intero impianto del Codice Civile, questo documento non viene mai menzionato. In realtà il rendiconto finanziario assume un ruolo di tutto rilievo in quanto consente di spiegare la dinamica di tutti (o di certi) valori finanziari (quali, *in primis*, la liquidità aziendale), così come il Conto Economico spiega la dinamica reddituale. A tale mancanza, come vedremo, suppliscono le regole contenute nei principi contabili professionali. In merito si segnala che l'articolato OIC ha proposto di modificare questo comma prevedendo quali elementi base del bilancio in aggiunta a quelli previsti dall'attuale art. 2423 anche il rendiconto finanziario e il prospetto delle variazioni del patrimonio netto.

La clausola generale del bilancio (art. 2423, 2° comma)

Il secondo comma contiene i postulati più importanti: «il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio». Questa espressione rappresenta la cosiddetta «clausola generale del bilancio», ossia le principali coordinate dalle quali far dipendere deduttivamente tutte le altre regole (Superti Furga, 1991; Di Cagno, 1995; Colombo, 1999).

La chiarezza deve intendersi come sinonimo di comprensibilità del bilancio per un utente esterno. Il richiamo alla rappresentazione veritiera e corretta ha suscitato maggiore interesse. Atteso che l'espressione usata è la traduzione letterale dell'espressione inglese «true and fair view», si tratta di capirne il significato (Ferrero, 1991).

Semplificando un vasto dibattito (Dezzani, 1981; Superti Furga, 1991; Matacena, 1993; Pini, 1993; Lacchini, 1994; Caratozzolo, 1998; Marasca, 1999), potremmo sintetizzare dicendo che la correttezza deve essere interpretata come onestà, neutralità, ossia come volontà degli amministratori di redigere un bilancio che non privilegi per forma e contenuto qualche centro di interesse particolare (es. i finanziatori a titolo di credito piuttosto che i soci di maggioranza).

Sul concetto di rappresentazione veritiera si deve ricordare che un bilancio non potrà mai esprimere valori che aspirino alla esattezza «matematica», essendo coinvolti nei processi valutativi di fine esercizio numerosi giudizi soggettivi.

Tale discrezionalità di giudizio dipende dal fatto che in sede di bilancio si devono valutare delle rimanenze della gestione incompiuta; quindi si devono stimare e congetturare valori economico-finanziari la cui traduzione in flussi monetari avverrà solo in futuro o che addirittura è già avvenuta in passato e adesso si tratta di attribuirne una quota all'esercizio in chiusura (come nel caso delle immobilizzazioni e dei conseguenti ammortamenti). Questa circostanza oggettiva comporta che la valutazione sarà influenzata da come gli amministratori interpreteranno il fluire della gestione e le relazioni tra eventi passati e probabili evoluzioni future. Poiché coloro che devono valutare sono comunque persone, ciascuna con i propri convincimenti e la propria cultura, ne consegue che il giudizio che ne scaturirà sarà comunque soggettivo. Quindi il bilancio non potrà mai esprimere una verità assoluta ed incontrovertibile.

Ciò nonostante, gli amministratori dovranno presentare un bilancio attendibile, che tenda a rispecchiare la realtà gestionale, dopo aver sviluppato un coerente sistema di ipotesi concernenti la gestione futura ed i relativi legami con quella passata. In questa attenta opera di valutazione saranno di supporto i principi contabili specifici o particolari che forniranno un insieme di regole standard di comportamento come guida per i processi valutativi. Tali regole non potranno prevedere ogni possibile situazione ma agevoleranno la delineazione di un quadro attendibile della dinamica futura dell'azienda. Il bilancio può dunque essere «veritiero»; non potrà però mai essere «vero», come accade ad ogni modello nei confronti dell'oggetto rappresentato (Ferrero, 1988).

Il terzo e quarto comma vanno letti assieme in quanto costituiscono due profili complementari. Essi hanno lo scopo di conferire l'elasticità necessaria alla interpretazione delle specifiche norme che seguono per raggiungere la scopo della rappresentazione, «chiara, veritiera e corretta».

Con il terzo comma il legislatore introduce il postulato della *completezza informativa*. «Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo». Tale disposizione rende palese che il postulato della rappresentazione attendibile discusso in precedenza è così importante che, qualora gli amministratori non lo ritengano raggiunto applicando le specifiche norme di legge in tema di bilancio, gli stessi devono inserire le informazioni mancanti, non previste dalla legge, necessarie per garantire la «rappresentazione veritiera e corretta».

Il quarto comma risulta speculare, agendo in senso contrario. Si consideri la prima parte: «se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata».

Questa è una affermazione molto forte, nel senso che il legislatore obbliga (e non, più semplicemente, «consente») a derogare le stesse norme di legge riferite a specifiche voci di bilancio qualora non sia raggiunto lo scopo principale del bilancio, quello di fornire una rappresentazione veritiera e corretta dei riflessi

economico-finanziari della gestione aziendale. Questa finalità assurge quindi a vero principio ispiratore per qualunque decisione in tema di bilancio. Essa deve sempre costituire il punto di riferimento per ogni politica informativa aziendale. Starà poi agli amministratori, con l'ausilio dei principi contabili professionali che giungono ad interpretare ed integrare la legge, trovare quale tipo di rappresentazione non prevista dalla legge permetta di soddisfare la clausola generale.

Tuttavia è logico che questo margine discrezionale debba trovare un limite, pena l'inesco di potenziali abusi da parte di amministratori poco scrupolosi. Ecco quindi che il legislatore limita questa regola ai soli casi «eccezionali», che non possono essere, per definizione, quindi, né previsti né prevedibili¹². Sono inoltre previste ulteriori cautele. Prosegue infatti il quarto comma: «la Nota Integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato».

Quindi l'esercizio della deroga deve essere chiaramente motivato e illustrato nel suo impatto quantitativo ed inoltre non può causare, di per sé, cioè per il solo fatto che gli amministratori hanno compiuto una deroga, un invio a Conto Economico di ricavi, pena la violazione dell'altro supremo principio della prudenza. Per cui, se la deroga portasse ad incrementare una attività o diminuire una passività, in contropartita si deve rilevare l'incremento di una riserva del netto, come se fossero «utili potenziali», non ancora realizzati.

Lo stesso obbligo di deroga con le medesime informazioni obbligatorie da fornire in nota integrativa è stato previsto anche per le società che applicano i principi contabili internazionali, così come disposto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2005, riguardante l'adozione in Italia dei principi contabili internazionali.

Emerge in ogni caso da queste prescrizioni normative, l'importanza attribuita all'assolvimento della funzione informativa, da adempiere fornendo una rappresentazione veritiera e corretta.

Infine il quinto comma prescrive che il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della Nota Integrativa, che può essere redatta in migliaia di euro (modifica introdotta dall'art. 16, 8° comma, lett. a), D.Lgs. 24 giugno 1998 relativo all'introduzione dell'euro).

L'art. 2423 bis

L'altro articolo del Codice Civile dedicato ai postulati del bilancio è il 2423 *bis*. Si compone di sei numeri.

Al n. 1 si afferma che «la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività nonché tenendo conto

¹² Nella Relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 127/1991 si specifica soltanto che la perdita di significato dei valori a seguito dell'inflazione non integra gli estremi della «eccezionalità», di cui al 2423, 4° comma.

della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato». La frase mischia tre concetti ben diversi.

Il primo è costituito dalla «prospettiva di continuazione dell'attività». Questo appare essere un proto-postulato, cioè come una premessa iniziale, nel senso che il bilancio di esercizio riguarda un'azienda che ha la prospettiva di durare, non di cessare la propria attività, ché altrimenti si parlerebbe di un altro tipo di bilancio (di liquidazione, di fusione, ecc.). Gli altri tipi di bilanci richiederebbero logiche di valutazione ovviamente diverse da quelle relative ad una continuazione in autonomia della gestione aziendale (Mella, 1983; Superti Furga, 1991; Pini, 1993; Paolone, 1995).

Al contrario, il secondo concetto, ossia il richiamo della prudenza amministrativa, è un vero e proprio postulato, qui affermato in termini generali e poi, come vedremo discutendo le valutazioni dei singoli elementi, applicato concretamente. La prudenza, molto sinteticamente, potrebbe essere definita come la regola «asimmetrica» secondo la quale gli utili soltanto sperati non debbono essere inviati al Conto Economico ad influire sul reddito di esercizio (come ad esempio i margini di utili sperati sui prodotti rimasti in magazzino alla fine dell'esercizio) mentre i costi anche non effettivamente sostenuti ma soltanto temuti (come un accantonamento per rischi, ad esempio) devono invece trovarvi collocazione.

Ma il richiamo alla prudenza assume un significato più ampio, nel senso che tutte le volte che in bilancio si tratta di presentare delle stime, di formulare delle ipotesi di valutazione, si deve sempre scegliere, a parità di rappresentazione veritiera e corretta (nella cui cornice operano tutti i postulati più specifici), quella più prudente. La prudenza rappresenta uno dei postulati più vecchi, essendo già presente nei secoli scorsi come regola di «buon senso» nella stesura dei bilanci. Essa sottintende lo scopo di conservazione del capitale in azienda; piuttosto che lasciare che i proprietari decidano di prelevare degli utili «incerti» dalla combinazione produttiva, a potenziale danno dei terzi creditori, si preferisce rappresentare un bilancio più prudente, senza peraltro ledere oltre modo il «quadro fedele» della gestione aziendale (Ranalli, 1994; Caratozzolo, 1998).

BOX 3 – Il postulato della prudenza: un breve approfondimento

Il postulato della prudenza da alcuni studiosi (si veda per tutti Hendriksen, 1982¹³) è ritenuto privo di razionalità economica in quanto tenderebbe a rappresentare scorrettamente la realtà aziendale, con il trattamento asimmetrico di costi e ricavi presenti. Secondo tale impostazione esso è considerato come una vetusta prassi contabile che attinge a tipici atteggiamenti umani per

¹³ A. 83 l'autore citato sostiene che «conservatism is, at best, a very poor method of treating the existence of uncertainty in valuation and income. At its worst, it results in a complete distortion of accounting data».

Con il D.Lgs. n. 6/2003 è stata inserita nel n. 1 dell'art. 2423 *bis* l'espressione «nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato». L'interpretazione di questo ermetico inserimento non è agevole. Stando alla relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo e all'interpretazione prevalente (OIC, 2003; Confindustria, 2003), questa locuzione importa nel nostro codice il postulato di «prevalenza della sostanza sulla forma», già introdotto nei principi contabili professionali sia italiani (e commentato più avanti nel paragrafo 1.5) che internazionali e presente anche nella modifica alla IV e VII direttiva europea. Se così fosse, tuttavia, sarebbe criticabile il fatto che tale postulato viene circoscritto alle sole valutazioni degli elementi patrimoniali e non anche agli aspetti di contabilizzazione e di rappresentazione negli schemi di bilancio (OIC, 2003).

Tuttavia il fatto che il Legislatore non abbia fatto diretto riferimento all'ormai noto postulato della «prevalenza della sostanza sulla forma», previsto tra l'altro dalla non ancora recepita direttiva europea n. 51/2003, oltre che dai postulati dello IASB, lascia spazio al sospetto che più che di una formale dimenticanza, si sia trattato di una scelta voluta, dal momento che questo postulato potrebbe avere sul bilancio effetti dirompenti¹⁴. In effetti, se applicato in pieno, questo principio porterebbe a far sì che un prestito di finanziamento concesso con lo scopo di trasformarlo entro alcuni anni in una partecipazione, debba essere in bilancio classificato come una partecipazione (aspetto sostanziale) e non come un credito, mentre dal lato dell'azienda affidata sarebbe classificabile come componente del patrimonio netto anziché come debito. In questo modo si capisce che nella redazione del bilancio sarebbe lasciato molto spazio, forse eccessivo rispetto alla volontà del Legislatore, alla discrezionalità del management, finora abbastanza vincolata agli aspetti formali delle diverse poste. In ogni caso, ci sembra necessaria molta cautela, prima di dire che nel nostro ordinamento è stato inserito il postulato della prevalenza della sostanza sulla forma. In merito sarà importante vedere come sarà recepito l'analogo postulato previsto dalla direttiva europea testé citata.

Il postulato della prudenza è strettamente correlato a quanto si afferma nel n. 2 dell'art. 2423 *bis*, secondo il quale «si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla chiusura dell'esercizio». Da una parte, questa affermazione rappresenta la logica conseguenza del postulato della prudenza (la redditualizzazione asimmetrica di costi e ricavi presunti) precedentemente discusso. Dall'altra, questa regola si lega con il postulato della competenza esaminato nel successivo n. 4): «si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza

¹⁴ Per maggiori riferimenti rinviamo al nostro Quagli, 2004. Proprio per temperare la portata innovativa comportata dal principio della prevalenza della sostanza sulla forma, l'articolato OIC ha previsto una diversa formulazione e cioè che: «salvo diversa disposizione di legge, deve essere privilegiata la rappresentazione della sostanza economica rispetto alla forma giuridica dell'operazione». In questo modo si subordina tale criterio alle disposizioni di leggi, se esistenti.

dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento». Il postulato della competenza economica costituisce da sempre il fondamentale principio di redazione dei bilanci. Il Codice Civile intende specificare solamente che l'attribuzione al Conto Economico prescinde dalla manifestazione monetaria, che può essere anticipata o posticipata rispetto all'esercizio in cui sono imputati a Conto Economico. Ora il problema sta nel decidere quando deve considerarsi di competenza un ricavo e quindi un costo, ammesso che il suo invio a Conto Economico deve prescindere dalla manifestazione monetaria.

In astratto, se si pensa ai vari momenti di un tipico ciclo economico di un'azienda che va dalla previsione di una vendita di prodotti fino all'incasso del relativo prezzo, si possono stabilire vari momenti per ritenere il ricavo di competenza. Andando da un estremo all'altro, si potrebbe contabilizzare un ricavo all'atto al momento della previsione dell'ordine, della sua ricezione, dell'inizio della produzione, del suo termine con ottenimento del prodotto, della consegna, dell'incasso del corrispettivo se il pagamento non avviene alla consegna. Quanto più si procede in avanti, tanto maggiore è la certezza del ricavo, che diviene assoluta solo quando vi è l'incasso monetario. In concreto, rispetto a questi momenti, vi sono state in dottrina almeno due principali tendenze¹⁵.

Secondo la prima concezione, un ricavo per un certo bene/servizio è di competenza dell'esercizio quando in tale periodo sono stati svolti dei cicli produttivi relativi al bene/servizio, anche se non è intervenuta la vendita.

In base ad una seconda concezione, il ricavo sarà di competenza dell'esercizio solo quando il bene/servizio è stato venduto, ossia è avvenuto il realizzo finanziario (Galassi, 1967). Questa seconda concezione è ispirata ad una logica più prudentiale, secondo la quale la rilevazione e incidenza sul reddito del margine di utile avviene solo in base all'atto di scambio, con il quale una terza economia riconosce espressamente il maggiore (sperabilmente) valore del bene/servizio concedendo l'equivalente monetario. Invece, finché lo scambio non è avvenuto, anche se il ciclo produttivo è terminato, non potrà riconoscersi il ricavo.

In entrambe le due logiche, i costi saranno di competenza in base alla correlazione o meno con i ricavi imputati.

L'art. 2423 *bis*, n. 2, afferma che sono da contabilizzarsi gli utili «solo se realizzati». A prescindere dal fatto che il Codice Civile poteva usare l'espressione «ricavi» piuttosto che «utili», si precisa in questo modo che il concetto di competenza preferito consiste nel secondo, in base al quale solo lo scambio avvenuto (ossia la realizzazione) giustifica l'attribuzione dei ricavi al Conto Economico. In questo senso il Codice Civile, di fronte a due concezioni diverse della competenza economica, opta per quella più prudentiale, nella quale l'at-

¹⁵ Sul tema della competenza si leggano per l'impostazione tradizionale della ragioneria italiana: Zappa, 1951, p. 546; D'Ippolito, 1955, pp. 73-77; Amodeo, 1990, p. 210 ss. Per una interpretazione del disposto civilistico: Superti Furga, 1991, p. 19. Si consultino poi, quali efficaci contributi di sintesi: Capaldo, 1998; Sostero, 1998.

tribuzione dei ricavi è rinviata fino al momento della compravendita, confermando la rilevanza del postulato della prudenza nel bilancio di esercizio.

Rispetto a questa impostazione del codice civile, si rileva la sensibile differenza con l'impostazione dei principi contabili internazionali secondo i quali, come regola generale riportata nel Framework (il documento che contiene le affermazioni di base della contabilità e del bilancio secondo le regole dello IASB), un ricavo va contabilizzato quando si rileva un incremento di valore di una attività¹⁶ non controbalanciato da un incremento di passività. In questo senso si giustifica, ad esempio, che possa essere considerato ricavo un incremento del valore di un immobile posseduto anche se questo non è venduto, ma che possa comunque essere attendibilmente stimato basandosi sulle correnti transazioni di mercato. Tale impostazione riduce la portata del momento dello scambio effettivo per il riconoscimento del ricavo e apre la strada per attribuire significato anche alla semplice «potenzialità» di scambio, sempre che siano stimabili valori attendibili. Come svantaggio rispetto alla impostazione codicistica, si riduce in questo modo la certezza del ricavo, e quindi si è meno prudenti nelle valutazioni; come vantaggio, almeno in teoria, si favorisce, la tempestività delle informazioni circa l'avvenuto incremento di valore del patrimonio aziendale.

L'influenza del postulato della prudenza trova conferma anche nel numero 4 dell'art. 2423 *bis*, secondo il quale «si deve tener conto anche dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo». Il legislatore afferma dunque che prudenzialmente i rischi, ossia le perdite soltanto temute, vanno comunque imputati all'esercizio purché di competenza. La competenza agisce nel senso di ritenere a carico dell'esercizio tutti i costi che trovano in esso la causa della loro insorgenza, anche se la conoscenza materiale può essere giunta solo successivamente. È il caso di un danno ad una filiale estera conosciuto solo dopo la chiusura dell'esercizio, ma avvenuto entro questo termine. I costi derivanti andranno imputati a carico del periodo amministrativo, facendo prevalere l'aspetto oggettivo (l'insorgenza del costo) rispetto a quello soggettivo (la conoscenza del medesimo).

Su questo tema lo IASB ha predisposto un apposito principio, il n. 10 («Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio»). Semplificando al massimo, in tale standard lo IASB distingue gli eventi avvenuti nel periodo compreso tra la chiusura dell'esercizio e la redazione (*issue*) del bilancio (che solitamente consiste in alcuni mesi; per l'art. 2364 tale periodo di regola è pari a 120 giorni), in due tipologie, a seconda dell'impatto che esse avranno sulle situazioni contabili: gli eventi *adjusting* e quelli *non adjusting*. I primi sono eventi succes-

¹⁶ Al paragrafo 70 A del Framework si riporta la seguente definizione: «I ricavi sono gli incrementi nei benefici economici di competenza dell'esercizio amministrativo, che si manifestano sotto forma di nuove attività in entrata o accresciuto valore delle attività esistenti o diminuzioni delle passività che si concretizzano in incrementi del patrimonio netto, diversi da quelli connessi alle contribuzioni da parte di coloro che partecipano al capitale».

sivi alla data di chiusura che accrescono le informazioni circa situazioni già esistenti alla fine dell'esercizio e come tali possono essere usati per affinare le stime valutative delle relative poste contabili: in questo senso, ad esempio, la dichiarazione di insolvenza di un debitore nel periodo che va tra la chiusura dell'esercizio e la redazione del bilancio deve essere usata come informazione per la migliore (s)valutazione dei crediti esistenti in bilancio verso tale soggetto, così come la vendita di prodotti conseguita in tale periodo potrebbe affinare la determinazione del valore netto di realizzo da impiegare per la valutazione delle rimanenze di magazzino.

Al contrario, gli eventi *non adjusting* introducono informazioni del tutto nuove, relative ad eventi successivi all'esercizio ormai chiuso e come tali danno solo origine, qualora significativi, ad informazione integrativa di corredo ai prospetti contabili. Ad esempio, una variazione nel periodo immediatamente successivo alla chiusura dell'esercizio del *valore di mercato* di certi investimenti già esistenti in bilancio, non può mutare la valutazione al valore di mercato compiuta alla fine dell'esercizio, in quanto la variazione di mercato è successiva alla data di riferimento del bilancio.

Proseguendo nella disamina della norma civilistica, il principio inserito nell'art. 2423 *bis*, n. 5 («Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente»), non sembra avere la stessa importanza concettuale di quelli visti in precedenza. L'affermazione di per sé suona quasi come ovvia: se la voce (dello schema di bilancio civilistico, si intende) comprende elementi ben diversi quanto a funzione assolta entro l'azienda, i processi valutativi devono essere separati (Marasca, 1999, p. 104). Ad esempio, nella voce «altre immobilizzazioni materiali» possono essere compresi mobili e computer, arredi, oggetti decorativi e autovetture, tutti beni ben distinti quanto a caratteristiche di uso, tassi di obsolescenza, ecc. Seguiranno quindi per tali beni processi valutativi distinti.

Ben più importante è il postulato formulato dal n. 6: «i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro».

Il presupposto di questa affermazione consiste nel fatto che per ciascuna delle voci in bilancio possono essere applicati criteri di valutazione diversi, anche rimanendo entro il *range* di quelli ammessi dallo stesso legislatore.

Usare criteri di valutazione mutevoli nel corso del tempo renderebbe ovviamente scarsamente comparabili i bilanci tra loro e la comparabilità dei bilanci, come accennato nel paragrafo precedente, assume per i terzi lettori (investitori o altri) un'importanza basilare, consentendo di confrontare l'evoluzione della gestione dell'azienda avvenuta nel periodo con quello degli esercizi precedenti, onde dedurre indicazioni sulla tendenza verso il mantenimento, l'abbandono o il ripristino delle condizioni di economicità.

Non solo. Mantenere gli stessi criteri di valutazione tende a ridurre anche lo spazio di manovra a favore degli amministratori nel mutare di volta in volta criteri per tentare di esporre situazioni apparentemente migliori di quelle ottenibili applicando i vecchi criteri.

Tale principio tuttavia non è assoluto. L'ultimo comma dell'art. 2423 *bis* ammette anche la deroga alla costanza dei criteri di valutazione in casi eccezionali precisando che «la Nota Integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico». Si rinvia all'approfondimento contenuto nel box successivo per l'esame dell'interpretazione fornita dai principi contabili dell'OIC di questa norma civilistica.

Fermo restando quanto precedentemente descritto in merito all'art. 2423, 4° comma sulla identificazione dei casi eccezionali, va rilevato che in ogni caso questa deroga deve operarsi solo quando la costanza di applicazione condurrebbe alla violazione dei principi della rappresentazione veritiera e corretta, primario postulato del bilancio. Per tutelarsi poi dal rischio di non consentire la comparabilità dei bilanci nel tempo, il legislatore ha opportunamente previsto che la Nota Integrativa fornisca comunque tutti quei dati che permettano di confrontare il bilancio redatto secondo i nuovi criteri con i bilanci predisposti con i precedenti metodi impiegati¹⁷.

BOX 4 - Il trattamento contabile degli effetti dei cambiamenti dei criteri di valutazione

Il documento n. 29 dell'OIC stabilisce che il cambiamento di principi contabili deve essere applicato retroattivamente, nel senso che si deve applicare il nuovo principio anche alle operazioni di precedenti esercizi, «come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato». L'applicazione di questa regola retroattiva comporta l'esigenza di calcolare l'effetto cumulato di tale cambiamento all'inizio dell'esercizio, dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dalla contabilità all'inizio dell'esercizio e il patrimonio netto che sempre all'inizio dell'esercizio avremmo avuto nel caso in cui fosse stato utilizzato il nuovo principio. Così operando, il risultato dell'esercizio nel quale avviene il cambiamento di criterio contabile tiene già conto dell'applicazione del nuovo principio.

Per quanto riguarda la collocazione in bilancio, l'effetto cumulativo costituisce secondo il documento n. 29 un componente straordinario del reddito dell'esercizio nel quale avviene il cambiamento, conformemente a quanto già anticipato dal documento n. 12 dei principi dell'OIC.

Esemplifichiamo questa regola. Si supponga che un'azienda abbia finora imputato i costi indiretti industriali ai prodotti in rimanenza secondo una certa base di riparto (per comodità criterio Alfa) tale da comportare rimanenze di 400 all'inizio dell'esercizio e di 600 al termine. Durante il nuovo esercizio si ipotizzi che gli amministratori, per conformarsi a regole contabili della capogruppo, optino per un nuovo criterio di imputazione di tali costi indiretti (criterio Beta), secondo il quale le rimanenze iniziali di prodotti passano ad un valore di 350 e quelle finali a 470.

	Rimanenze iniziali	Rimanenze finali	Variazione rimanenze
Alfa (vecchio)	400	600	+ 200
Beta (nuovo)	350	470	+ 120
Differenza (Beta-Alfa)	- 50	- 130	- 80

¹⁷ Sul principio di comparabilità si leggano: de Dominicis, 1964, pp. 480-49; Potito, 1971; Zucardi Merli, 1981; Viganò, 1990; Lacchini, 1994; Gabrovec Mei, 1995.

tà farà riferimento alla possibilità non di risalire alla formazione di un dato storico ma a quella di ricostruire il complesso di ipotesi e la loro congruenza interna (Fenero, 1988) che hanno condotto gli amministratori alla scelta di un valore non ancora realizzato.

Per cui il postulato della verificabilità contribuisce a potenziare la valenza del postulato del costo precedentemente discusso. In effetti, per un qualsiasi revisore, è molto più difficile attestare la validità di stime soggettive che non limitarsi a verificare il costo sostenuto per certi fattori. D'altronde, i fruitori dei principi contabili non sono solo i lettori o i redattori del bilancio, ma anche i controllori di quest'ultimo. Dal momento che i lettori esterni del bilancio, ossia quelli che non hanno la possibilità di consultare i documenti interni della società (come la contabilità o i verbali del CdA), possono basare i loro giudizi solo sul bilancio pubblicato, discende da questo principio di base la necessità di presentare bene nelle note al bilancio le motivazioni di certe scelte contabili e le ipotesi che stanno alla base dei più complessi e importanti procedimenti valutativi. Solo tramite questa *disclosure* si può mirare ad una verificabilità delle informazioni di bilancio anche da parte dei lettori esterni.


1.6. Una sintesi dei postulati del bilancio di esercizio

Come si vede dalle sintesi precedenti, se pensiamo all'intero quadro normativo di riferimento per il nostro Paese, non è semplice districarsi tra i postulati del bilancio. Esistono molti punti di consenso tra le tre fonti normative sopra esaminate (ribadendo comunque il primato della legge civile), ma anche alcune diversità.

In generale si può affermare che tutte queste fonti si ispirano al modello di un sistema deduttivo (Galassi, 1978), nel quale dai principi più astratti e generali si giunge per deduzione a ricavare le norme specifiche da applicarsi alle singole voci di bilancio. Ovviamente in un sistema del genere deve esistere una notevole coerenza tra le regole in esso contenute, ed anche una certa gerarchia, in modo da dirimere possibili conflitti tra postulati. In realtà la gerarchia dei postulati non è sempre evidente (come nel caso dei postulati dell'OIC).

Come opinione personale, una possibile articolazione logica dei vari postulati fin qui presentati potrebbe essere la seguente:

Il sistema dei postulati di bilancio secondo le regole nazionali



L'utilità dell'informazione rispetto alle esigenze decisionali dell'utente ovviamente rappresenta non tanto un postulato quanto l'essenza della funzione informativa stessa del bilancio. Conseguentemente essa costituisce il metro di giudizio per valutare la congruità di tutti gli altri postulati. L'utilità caratterizza un bilancio se esso contiene informazioni significative e rilevanti, in grado cioè di alimentare i processi decisionali dei lettori. La significatività però da sola non è sufficiente, richiedendo il concorso degli altri postulati che sono raggruppati in tre principi basilari.

Uno riguarda il postulato della chiarezza (*comprensibilità*) e le sue specificazioni, sopra commentate ed alle quali rinviamo. Le informazioni del bilancio sono utili quando sono chiare, complete, ben commentate, che mirino alla sostanza e non alla forma.

Un secondo basilare principio è la «attendibilità», espressione che ci sembra meglio colga la matrice comune di regole quali la competenza, la neutralità, la prudenza e le altre descritte nella figura. Un bilancio è attendibile quando offre una rappresentazione degli aspetti economico-finanziari della gestione aziendale quanto più possibile «fedele», corrispondente alla realtà, pur con tutti i limiti soggettivi ai quali la redazione del bilancio stesso è sottoposta. Se è attendibile, il bilancio può costituire la base per le decisioni dei terzi. Anzi, proprio perché il processo valutativo è così soggettivo, è necessario, se si vuol parlare di informazione comprensibile verso l'esterno, stabilire regole convenzionali relative alla definizione della competenza (e suoi corollari e specificazioni quali la neutralità, la prudenza, la valutazione al costo) e al complessivo procedimento di formazione del bilancio (conformità a principi). Inoltre una qualsiasi fonte è attendibile se e nella misura in cui le informazioni che fornisce sono verificabili.

Il terzo principio basilare ad avviso di chi scrive è quello della *comparabilità* che assurge sempre più ad un ruolo importante. Mentre questo postulato (e i suoi corollari della periodicità e della continuità dei criteri di valutazione) è ritenuto spesso una specificazione della chiarezza, riteniamo che assuma un valore autonomo di tutto rilievo se si pensa che le decisioni che gli investitori (utenti privilegiati del bilancio) prendono leggendo i bilanci delle aziende si fondano sulla comparazione nel tempo e nello spazio dei dati contenuti.

I postulati sono tutti fondamentali. Se, ad esempio, un bilancio offre una rappresentazione attendibile e significativa ma scarsamente comprensibile e comparabile con quella di esercizi precedenti, non è significativo, l'utilità per i decisori sarà seriamente compromessa.

Uno dei conflitti tipici è quello tra significatività e attendibilità. Informazioni attendibili richiederebbero valutazioni più oggettive possibili, fondate sul consenso del mercato più che sulle stime progetti del management. Tuttavia, così facendo si finisce per ridurre la significatività, riducendo la potenzialità del bilancio di fornire informazioni originali circa i progetti aziendali (Quagli, 2009b).

1.7. I postulati del bilancio secondo i principi contabili dello IASB

Le finalità del bilancio

Si è detto come i principi dello IASB hanno assunto un ruolo crescente come punto di riferimento per la redazione dei bilanci delle società italiane prima come base per la formazione dei principi contabili nazionali, quindi come vere e proprie norme approvate dalla Unione Europea. I postulati del bilancio di esercizio secondo lo IASB sono contenuti nel *Conceptual Framework for financial reporting* sviluppato originariamente nel 1989, quindi modificato nel 2010 e soggetto ad ulteriori modifiche nei prossimi anni. Il *framework* contiene la descrizione delle finalità del bilancio, i postulati che ne sovrintendono la reda-